

COMUNE DI INDUNO OLONA - PROVINCIA DI VARESE

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di maggio, presso la Sede del Comune di Induno Olona, Via Porro n. 35, sono comparso i Signori:

- Sig. Carlo Crosti nato a Varese il 23/04/1954 in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Induno Olona (Varese) nel seguito sinteticamente definito anche "il Comune", il quale interviene nel presente atto per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Induno Olona;

- Avv. Ettore Pagani nato a Blevio (Co) il 31/08/1928 in qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'A.S.Far.M. - Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari, nella forma di Azienda Speciale, quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica ex legge

08/06/1990, n. 142, legge 29/03/1995, n. 95, T.U.E.L. 267/2000 art. 113-113 bis e 114 ed articolo 2331 del Codice Civile, con sede legale in Induno Olona (Varese), Via Bruno Jamoretti n. 51, nel seguito sinteticamente definita anche "Soggetto gestore", il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale.

PREMESSO

1) che il Comune ha trasformato i Servizi in precedenza gestiti dall'Azienda Municipalizzata denominata "A.S.Far.M. - Azienda Speciale Farmacia Municipalizzata" nell'Azienda Speciale di cui trattasi, ex articolo. 22 della legge 08/06/1990, n. 142, articolo. 4 della legge 29/03/1995, n. 95, articolo 13 bis della legge 15/03/1991, n. 80, articolo 66, comma 14, della legge 29/10/1993, n.427 e articolo 3, commi da 69 a 72 della legge 28/12/1995, n. 549, collegata alla legge 28/12/1995, n. 550 "finanziaria 1996", nonché agli



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. ETTORE PAGANI

REP. INT. N° 6/04

art. 113, 113 bis e 114 del T.U.E.L. 267/2000 denominata "A.S.Far.M. Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari", come da deliberare del Consiglio Comunale n. 60 del 27/06/1994 e n. 104 del 07/12/1994, entrambe esecutive a termini di legge;

2) che il T.U.E.L. 267/2000 ha autorizzato gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3) che l'art. 114 comma 8 del T.U.E.L. paragrafo a) prevede l'attivazione del "Contratto di Servizio", stabilendone decorrenze e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto gestore e l'Ente Pubblico Locale titolare dei servizi;

4) che lo Statuto del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

5) che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto delle disposizioni previste dal T.U.E.L. 267/2000 artt. 112-123 e dalle vigenti normative di legge;

6) che il Comune con deliberazioni C.C. n.59 del 28/11/2003, G.C. n.35 del 30/03/2004 e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 57 del 18/09/2003 hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto dello schema del presente Contratto di Servizio che annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente;

7) che la disciplina in esame potrebbe essere soggetta ad aggiornamento



IL SINDACO
CAIRO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORRE

sulla base delle indicazioni dell'Autorità per la regolazione dei Servizi Pubblici, ivi compresa la delega del Governo;

8) che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizi e canali informativi quali l'Ufficio Relazioni Pubbliche, previsto dalla legge 07/08/1990, n. 241;

Per questi impegni si prevede di fare riferimento:

a) alla "Carta dei Servizi" già redatta, a cura del Soggetto gestore, ed approvata con deliberazione del C.d.A. A.S.Far.M. n. 34/2000, anche in relazione all'avvenuta iscrizione alla competente C.C.I.A.A. ex articolo 2331 del Codice Civile e legge 95/1995 e così come anche previsto dal 3° comma dell'art. 112 del T.U.E.L. 267/2000;

b) all'adozione di standard qualitativi (efficienza) e parametri di produttività (efficacia) previsti dal capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi;

c) all'introduzione del sistema di qualità aziendale previsto dalle Norme UNI en ISO 14000 = VISION : 2000 per uniformare le proprie attività produttive;

9) tali standard e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti e/o sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "Livello di soddisfazione" dell'utenza, che saranno preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale per le eventuali valutazioni di competenza;

10) che l'affidamento dei Servizi è effettuato per la durata di anni cinque con decorrenza dal giorno 05. aprile 2004 (data di esecuzione della deliberazione G.C. n.35 del 30/03/2004) e rinnovabile per pari periodo e comunque per



IL PRESIDENTE
AV. PAGANELLO

IL SINDACO
CARLO CROSTI



periodo non inferiore ad anni cinque;

11) che il Contratto di Servizio è Atto fondamentale dell'Azienda Speciale, così come previsto dal comma 8 paragrafo a) dell'art. 114 del T.U.E.L. (unitamente allo Statuto, al Piano Programma, al Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale, al Bilancio consuntivo ed al Bilancio di esercizio).

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue

TITOLO PRIMO - I Servizi di pubblico interesse

Articolo 1 - Recepimento della Premessa

Le premesse sono parte integrante ed inscindibile, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente Contratto di Servizio.

Articolo 2 - Finalità del Contratto

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Comune ed il Soggetto gestore circa i servizi affidati di cui al seguente articolo 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

Esso rappresenta le linee guida alle quali il Consiglio d'Amministrazione del Soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione sia di verifica della gestione operativa, dal momento che nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dai regolamenti adottati, così come previsto dall'art. 113,



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
ANDREA PAGANI ETTORRE

113 bis e dal comma 5 dell'art. 114 del T.U.E.L. 267/2000.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:

- a) Gestione dei Servizi della Farmacia, del Poliambulatorio e delle attività sanitarie correlate operanti nell'immobile di proprietà dell'Azienda, ubicato in Induno Olona, Via Bruno Jamoretti, 51;
- b) Gestione dei servizi di ricovero, ospitalità, e sociosanitari : R.S.A. e centro diurno operanti nell'immobile di proprietà comunale ubicato in Induno Olona, Via C. Maciachini, 9;

- c) Tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti, precisate all'articolo 3 dello Statuto Aziendale;
- d) Ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali o complementari alle attività sub a) e sub b).

Ogni ampliamento dei Servizi rispetto all'attuale oggetto sociale definito dallo Statuto del Soggetto gestore, approvato ex articolo 6 dello Statuto medesimo, comporterà una variazione dello stesso oltre la stipula del relativo Contratto di Servizio ed adozione degli eventuali Regolamenti.

Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:

- a) Consorziarsi con altri Enti, partecipare a Società di Capitale e a Consorzi;
- b) Partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;
- c) Svolgere comunque tutte attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la "gestione per conto" ex art.5 del



IL SINDACO
CARLO GROSSI



IL PRESIDENTE
AV. PACCANTONE

D.P.R. 902/1986;

d) Prestare garanzie reali a favore di terzi, per la contrazione di mutui e altri

finanziamenti destinati allo sviluppo e miglioramento delle attività aziendali;

e) Riconoscere borse di studio e strumenti simili.

Il Soggetto gestore s'impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai

principi generali di cui al Capo III del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.

286 e al D.P.C.M. 27/11/1994 e più esattamente:

II) Eguaglianza

L'erogazione dei Servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei

diritti degli Utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra Utenti e Servizi e l'accesso ai Servizi

devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per

motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni dei Servizi prestati,

sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non

siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In

particolare, il Soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie

per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli Utenti.

II) Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei

confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo s'interpretano le singole clausole delle condizioni

generali e specifiche d'erogazione di ogni servizio e le norme regolatrici di



IL SINDACO
CARLO COSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORRE

settore.

III) Continuità

L'erogazione dei Servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di Settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o d'interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il Soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

IV) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del Servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.

L'Utente ha diritto d'accesso alle informazioni in possesso del Soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto d'accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e dal Regolamento per il diritto di accesso agli atti aziendali, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 52 del 30 maggio 1995.

L'Utente può prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi, con le procedure e modalità previste dalla legge e dal regolamento aziendale.

Il Soggetto gestore dà sollecito riscontro all'Utente circa le segnalazioni e le proposte formulate, inviando altresì copia di tutti gli atti al Comune per doverosa conoscenza.

Il Soggetto gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli Utenti circa la qualità dei servizi resi, con la finalità di perseguire il miglioramento



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGALETTO

dei servizi medesimi, come previsto dall'articolo 9 del presente Contratto.

V) Efficacia, Efficienza, Economicità

Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999.

Il Soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, così come disposto dal comma 4 dell'art. 114 del T.U.E.L. 267/2000.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il Soggetto gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto Cliente/Fornitore.

VI) Gli strumenti per l'adozione di standard

Nella redazione della "Carta dei Servizi", l'Azienda ha approvato gli standard specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei diversi Servizi svolti, nonché tempi e modalità del loro raggiungimento, sulla scorta delle vigenti normative nazionali e regionali di regolamentazione dei servizi svolti in R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), farmacie pubbliche e servizi medici poli ambulatoriali.

VII) Obblighi del Soggetto gestore

Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei ed adeguati per garantire il regolare svolgimento dei servizi assegnati.

Nell'espletamento dei servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla Sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996 e loro s.m.i. In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PASANIENTONE

stabilito ai successivi articoli del presente Contratto.

Il Soggetto gestore s'impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei Servizi anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, diritti ed altro previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.

Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative di legge, si impegna a prendere in considerazione e conseguentemente a sviluppare, se nelle proprie possibilità, nuovi Servizi Pubblici Locali richiesti dall'ente locale di riferimento, il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di mesi dodici, ai sensi anche dell'art. 1346 del Codice Civile.

Tale obbligo decade nella misura in cui i nuovi servizi possano comportare il mancato rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e comunque di quanto previsto dal comma 4 dell'art.114 del T.U.E.L. 267/2000, dandone comunque l'Azienda Speciale ampia e rigorosa prova documentale all'Ente Locale di riferimento.

Nel caso vi sia disaccordo circa la sussistenza di tale ipotesi, il Comune (Ente locale di riferimento) potrà comunque imporre all'Azienda Speciale, temporaneamente per un solo esercizio, tale obbligo, salvo assumersene direttamente e ad integrale proprio carico finanziario la relativa gestione economica deficitaria derivante.

Tutte le attività demandate al Soggetto Gestore debbono essere esercitate e



IL SINDACO
CARLO GROSSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORE

gestite nel rigoroso rispetto della legge 675/96 e s.m.i., che tutela la privacy dei cittadini.

Articolo 4 - Obblighi generali del Comune

Il Comune s'impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore. In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;
- b) permettendo al Soggetto gestore di richiedere la collaborazione degli Uffici e dei Servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;
- c) nel considerare il Soggetto gestore fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate dall'Ente.

Articolo 5 - Ambiti territoriali

I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune, sulla base del presente "Contratto", dei medesimi hanno diritto di fruire tutti indistintamente gli utenti che accedono alla Farmacia e ai Servizi Ambulatoriali, mentre gli utenti dei Servizi d'ospitalità e ricovero sono ammessi secondo i criteri e le priorità stabilite dal Regolamento dell'area sociosanitaria dell'Azienda (Centro Polivalente per l'assistenza alle persone anziane) integrati dai criteri vigenti per tempo individuati dalla Regione Lombardia per la gestione e l'uniformità delle liste di attesa delle R.S.A. accreditate al F.S.R.

Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dall'Articolo 3 del vigente Statuto del Soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.



IL SINDACO
CARLO DROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANETTO

Articolo 6 - Carattere del Servizio

I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti quindi alla normativa dell'articolo 1 del DPR 915/1982, pertanto, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni attinenti i Servizi pubblici essenziali svolti da Aziende Speciali di Enti Locali.

In caso d'abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'articolo 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore a norma degli articoli 1218 e 2043 del Codice Civile, indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 7 - Osservanza delle leggi e dei Regolamenti

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze Sindacali e specialmente quelle aventi attinenza con i servizi del Soggetto gestore vigenti per tempo.

Articolo 8 - Estensione dei Servizi

Il Soggetto gestore s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che saranno definite in osservanza delle norme



IL SINDACO
DINO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PASANDETORE

di legge vigenti in materia per tempo, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del Settore di riferimento.

Il tutto rispettati i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo sub 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

Titolo secondo - Miglioramento e controllo dei servizi

Articolo 9 - Iniziative a miglioramento dei servizi

Tutte le eventuali iniziative tese a migliorare i servizi assegnati al Soggetto gestore debbono essere predefinite tra le parti, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, nonché ogni altro aspetto gestionale che le interessi.

Il Soggetto gestore si obbliga, a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire gli eventuali finanziamenti C.E.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà del Soggetto gestore attivare le più adeguate strategie, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, a cui già si uniforma ispirandosi al Capo III del D. Legislativo 30 luglio 1999 n. 286.



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORE

Articolo 10 - Controllo dei Servizi

Il Comune si riserva d'attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, "panel d'utenti", analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi affidati al soggetto gestore, ai fini dell'effettiva applicazione del Capo III del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la materia dei Servizi allo stesso affidati può avvenire solo previo assenso del Comune.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali di proprietà o dati in gestione al Soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui è svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a proprio carico.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali, di relazioni, rapporti ed effettuazione di verifiche del caso, comunque relative ai servizi svolti, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura Comunale.

Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione dei servizi pubblici.

Il Soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
ALESSANDRO PAGANI

Articolo 11 - Divieto di cessione e subappalto

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei Servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dal Comune, il tutto sotto pena di risoluzione del Contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della risoluzione.

Questa condizione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.

Anche in caso di cessione autorizzata, oltre al Soggetto Gestore anche il Terzo Concessionario resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

Articolo 12 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina

Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei Servizi.

Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

È a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. P. G. M. TONTE

Nei confronti del personale dipendente il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il Soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o delle inadempienze accertate dalle competenti Autorità di vigilanza.

I Contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie o di proprietà, ecc. tra l'Ente Locale ed il Soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, quali eventuali oneri d'assicurazione (per i quali eventi e controvalore) sono posti a carico del Soggetto gestore stesso.

Articolo 13 - Obblighi particolari del Comune

L'affidamento dei Servizi oggetto del presente contratto non comportano pagamento di corrispettivo alcuno da parte del Soggetto gestore, fatte salve le imposte erariali e di legge previste per la eventuale proprietà degli immobili sede dello svolgimento delle attività aziendali.

Il Comune s'impegna a cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Soggetto gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed effettuazione degli adempimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo della cooperazione di cui al comma che precede si traduce in particolare:

a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORE

il Soggetto gestore;

b) nell'informare tempestivamente il Soggetto gestore sui programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisire eventuali proposte e osservazioni afferenti agli ambiti dei servizi assegnati;

c) nel caso di esubero del personale del Soggetto gestore o di profili inidonei, nel valutare la possibilità (nel rispetto della normativa vigente) di assorbire tale personale o di cooperare per ricollocarlo presso strutture pubbliche nell'ambito provinciale;

d) nel consentire il massimo e più agevole accesso alle informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, territorio, ambiente, ecc.);

e) nel prestare collaborazione tramite i propri Uffici Amministrativi ed in particolare informare, con congruo anticipo, il Soggetto gestore sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sui servizi pubblici assegnati, acquisiscendone parere non vincolante; f) nell'attività di coordinamento con altre Aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici di competenza del Soggetto gestore.

Titolo terzo - Dotazioni: Capitale, immobili, impianti

Articolo 14 - Capitale di dotazione

A norma del disposto dell'articolo 16 dello Statuto aziendale i servizi affidati al Soggetto gestore sono organizzati in due aree d'attività e precisamente:

a) Area prima: Attività farmaceutiche, parafarmaceutiche e servizi sanitari;

b) Area seconda: Servizi di ricovero, ospitalità e sociosanitari.



IL SINDACO
CARLO CEROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI EDOARDO

Il Bilancio del Soggetto gestore, a norma del disposto dell'articolo 27 dello Statuto aziendale è articolato per aree di servizio ed alla voce A/I dello stato patrimoniale, redatto in conformità al D.M.T. 26/04/1995, risulta iscritto il capitale di dotazione, quantificato in €. 26.000,00 per l'area prima e in €. 27.000,00 per l'area seconda.

Articolo 15 – Immobili destinati allo svolgimento dei servizi

Il Soggetto gestore provvede alla conduzione dei servizi assegnati rispettivamente:

a) Servizi della Farmacia, del Poliambulatorio e del Centro Prelievi operanti nell'immobile di proprietà dell'Azienda, ubicato in Induno Olona, Via Bruno Jamoretti, 51;

b) Servizi di ricovero, ospitalità, sociosanitari (R.S.A.) operanti nell'immobile di proprietà comunale, ubicato in Induno Olona, Via Carlo Maciachini, 9; La concessione in comodato al soggetto Gestore dell'immobile di proprietà comunale sito in via C. Maciachini, 9, destinato ai servizi del punto sub b) che precede, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Articolo 16 – Immobile destinato ai servizi sociosanitari

Il Comune concede a titolo di comodato al Soggetto gestore (A.S.Far.M. - Azienda Speciale per la gestione della Farmacia e dei servizi Socio Sanitari), l'immobile ubicato in Via Carlo Maciachini n. 9, denominato "Centro Polivalente per l'Assistenza alle Persone Anziane", che si estende su cinque piani fuori terra e un piano interrato per uno sviluppo complessivo di mq. 4.000 circa di superficie utile, completo di impianti, attrezzature ed area a verde destinata a pineta ed utilizzato dal medesimo per la gestione dei servizi individuati all'articolo 3, sub b) del presente contratto.



IL SINDACO
CARLO CEROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANINETTONE

Articolo 17 – Comodato gratuito dell'immobile destinato all'area

Seconda dell'azienda sociosanitaria

La concessione ad A.S. Far.M. in comodato dell'immobile destinato a R.S.A.

sarà regolato da apposito contratto di servizio.

Il valore in comodato dell'immobile e relative pertinenze così come meglio individuato nella perizia giurata per la redazione dello stato di consistenza dell'immobile, allegata al presente contratto di servizio, è stato determinato in osservanza delle disposizioni di legge previste dall'articolo 118 del T.U.E.L. 267/2000 ed ammonta a €. 2.670.868,00.

Articolo 18 – Destinazione e conservazione dell'immobile concesso

Il Soggetto gestore s'impegna a destinare l'immobile di proprietà comunale concesso in comodato all'espletamento delle attività previste dallo Statuto dell'Azienda Speciale, nonché a custodire e conservare diligentemente il fabbricato, a non concederne l'uso a terzi, salvo che per iniziative di interesse generale della popolazione, previa comunicazione al Comune e ottenimento della conseguente autorizzazione per eventuali iniziative a diversa caratterizzazione.

Il soggetto Gestore si impegna ad eseguire a propria cura e spese le manutenzioni ordinarie e straordinarie riguardanti l'immobile dato in comodato, in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile. Il soggetto Gestore sosterrà in toto le spese di manutenzione ordinaria, mentre si farà carico dell'onere per le spese di manutenzione straordinaria fino alla concorrenza del limite massimo di spesa pari a € 80.000 (euro ottantamila) per ciascun esercizio finanziario; rinunciando alla richiesta di ogni relativo rimborso economico da parte dell'Ente Locale di riferimento.



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PIAZZA ETIOPE

Ogni eventuale spesa di manutenzione dell'immobile succitato, eccedente il limite sopra indicato, da qualsiasi motivo determinata, farà capo al Comune di Induno Olona, ente proprietario dell'immobile.

Qualora il Soggetto gestore, per garantire la corretta funzionalità dei servizi intenda eseguire lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), modifiche strutturali o interventi edilizi ed impiantistici di qualsiasi genere, è tenuto ad ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Prima dell'approvazione del bilancio preventivo, l'azienda comunica all'ente proprietario il piano degli interventi di manutenzione che intende effettuare nel corso dell'esercizio.

In ogni caso i singoli interventi manutentivi, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente proprietario.

Entro 60 gg. dalla conclusione dell'esercizio, dovrà poi essere esibita idonea documentazione relativa agli interventi effettuati.

In relazione alle esigenze funzionali della struttura socio-sanitaria, destinata all'ospitalità e ricovero di persone, l'Amministrazione Comunale assume impegno a comunicare le autorizzazioni richieste, in via ordinaria, entro 10 gg. dalla richiesta; nei casi d'urgenza, con immediatezza e comunque nei termini di quarantotto ore. Laddove le autorizzazioni non pervenissero al Soggetto gestore nei termini indicati, lo stesso ha facoltà di eseguire gli interventi proposti, senza ulteriore formalità

Articolo 19 - Oneri assicurativi

Gli oneri conseguenti alle polizze assicurative relative agli immobili e impianti di proprietà del Comune fanno capo all'Amministrazione Comunale, fatto



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORE

salvo l'obbligo del Soggetto gestore di assicurare i beni consegnati per il rischio locativo, mentre tutte le altre polizze assicurative riguardanti la copertura dei rischi d'attività, di beni di proprietà aziendale e altre eventualmente necessarie fanno capo esclusivo al Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da qualsiasi causa, fatto, ad ammissione anche da terzi, a persone e cose, anche dall'esercizio dell'attività aziendale o per cattiva conduzione dell'immobile locato e relativi impianti.

Articolo 20 – Recepimento precedenti contratti

Il presente Contratto di servizio annulla in ogni sua parte il precedente contratto di servizio e di locazione dell'immobile ubicato in Via Maciachini, 9, recepisce ed ingloba ad ogni effetto il nuovo contratto di comodato per la gestione dell'immobile adibito a R.S.A. di Via C. Maciachini, 9 che viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Titolo quarto - Cause di risoluzione del Contratto

Articolo 21 - Risoluzione del Contratto

Il Comune può risolvere il presente Contratto nei casi di:

1) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli articoli 1453 e 1458 del Codice Civile;

2) Sospensioni dei servizi affidati, non dipendenti da cause di forza maggiore, per più di giorni uno, senza che intervenga la loro ripresa nei termini stabiliti dal Comune con formale diffida;

3) Sub concessione (anche parziale), senza il preventivo benestare scritto



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
XV PAGANI LIORE

dal Comune, dei servizi pubblici di cui al precedente articolo 3;

4) Cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;

5) Mancato rispetto degli obiettivi e degli standard individuati al precedente articolo 3 "Oggetto del contratto";

6) Gestione dei Servizi affidati in modo gravemente inefficiente;

7) Gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto, ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

Il Soggetto gestore diffidato può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione prevista ai punti 1 e 2 del presente articolo.

Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, il Comune può richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle Leggi Ordinarie e dalle Leggi Speciali.

La risoluzione del Contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei Servizi affidati così come previsto dall'art. 118 del T.U.E.L. 267/2000 e/o comunque dalle normative di legge vigenti.

In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 bis della legge 80/1991 e dell'articolo 828, comma 1, del Codice Civile, tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione ai sensi dell'art. 114, comma 6, del T.U.E.L. 267/2000, rivestono



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PASANISI OTTONE

carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto gestore.

L'eventuale alienazione di beni immobili sarà soggetta a preventiva autorizzazione, espressa con specifica deliberazione del competente Organo Comunale.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex articolo 1218 del Codice Civile, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente affidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

L'iniziale stato di consistenza dei beni costituenti il Capitale di dotazione dell'Azienda Speciale così come previsto all'articolo 114 comma 6 del T.U.E.L., redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 902/1986, è stato valorizzato nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e 44, comma 3, del D.P.R. 902/1986, articolo 24, lettera "c" esclusa, del R.D. 2578/1925 e articolo 13 bis della legge 80/1991; la relativa perizia è depositata agli atti dell'Amministrazione Comunale di Induno Olona e presso la sede legale dell'Azienda Speciale A.S. Far.M.

Articolo 22 - Recesso dal Contratto da parte dell'Ente proprietario

Il Comune può recedere, ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, o trasformare ai sensi delle disposizioni di legge previste all'art.115 del TUEL



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AM. PAGANI ETTORE

267/2000 e/o comunque vigenti per tempo, in tutto o in parte i servizi affidati al Soggetto gestore, prima della scadenza prevista al punto 12 della "Premessa" ma non prima che siano trascorsi anni cinque dalla firma del presente Contratto e successivamente solo alla scadenza del mandato elettorale del corpo amministrativo dell'ente locale di riferimento; qualora ciò si rendesse necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione dei Servizi e da comunicare comunque al soggetto Gestore per raccomandata scritta almeno entro tre mesi dalla data di elezione del Sindaco.

Il recesso, la trasformazione in società per azioni o la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione, da parte del Comune, sarà comunque soggetta alle disposizioni previste dall'art.115 del TUEL c. da 1 a 6 nonché dagli artt.2504 septies e 2504 decies del C.Civile.

Il Comune comunicherà al Soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con preavviso non inferiore a mesi sei.

I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, d'igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Articolo 23 - Recesso da parte del Soggetto gestore

Nel caso di recesso da parte del Soggetto gestore, in assenza di valido motivo, questi sarà tenuto a rifondere all'Ente le maggiori somme e i danni da esso sopportati sino alla scadenza del termine previsto nel presente Contratto.

Articolo 24 - Controversie e vertenze

Le vertenze che dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'art.409 del



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANETTORE

Codice di procedura Civile, qualunque sia la loro natura, saranno definite, ex articolo 806 del Codice di procedura Civile, da un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla richiesta di arbitro, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o in disaccordo dal Presidente del Tribunale competente.

Dalla nomina del Presidente, il Collegio si pronuncerà entro 180 giorni solari, attraverso lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.

Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune.

In ogni modo, in presenza di risoluzione del Contratto in applicazione del precedente articolo 21 o di recesso dal Contratto da parte del Soggetto gestore in applicazione del precedente articolo 23, il Comune non si assume alcun obbligo verso il personale in carico al Soggetto gestore.

Nel caso di recesso, trasformazione o scissione dell'Azienda Speciale così come previsto nel presente contratto, in applicazione del precedente articolo 22 e più in generale dal disposto dell'art. 115 del T.U.E.L. 267/2000, il Comune s'impegna ad assorbire direttamente o tramite il rinnovato soggetto gestore, il personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'articolo 2112 del Codice Civile e successive integrazioni.

Articolo 25 - Sorveglianza Comunale

Il Sindaco, o suo delegato, potrà attivare, con spese a carico del Comune, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica dei servizi, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune, i cui nominativi saranno preventiva-



IL SINDACO
CARLO GROSSI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANETTORE

mente comunicati al Soggetto gestore.

Titolo quinto - Adempimenti contrattuali

Articolo 26 - Personale e vestiario

È fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché ex D. Lgs. 242/1996.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

Articolo 27 - Gestione provvisoria

Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione dei servizi, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, riscatto, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla suddetta data di scadenza, su semplice invito scritto del Comune, corredato da regolare deliberazione che impegna la spesa relativa al prosieguo della gestione.

Se interverranno interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto potranno essere prorogati per periodi corrispondenti.

In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. MAGNIETTORE

sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

Articolo 28 - Registrazione

Il presente Contratto, redatto in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale del Comune, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico della parte che richiede la registrazione.

Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla rogazione ed autenticazione del presente contratto sono ad esclusivo carico del Comune.

Articolo 29 - Condizioni alla scadenza del Contratto

Alla scadenza finale dell'affidamento dei Servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili, nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex art.24 (escluso quanto disposto dalla lettera c) del R.D. 2578/1925 e art.13 del D.P.R. 902/1986 e comunque riferite alle vigenti normative di legge. Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatte salve eventuali cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il Collegio Arbitrale individuato al precedente art.17.

Articolo 30 - Diritti a favore del Soggetto gestore

In particolare è previsto il riconoscimento dei diritti per l'eventuale occupazio-



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PASCALETTO

ne del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo di proprietà del Comune, senza corrispettivi e con la riserva di definire preventivamente con il Comune medesimo, ottenendone specifica autorizzazione, le occupazioni necessarie allo svolgimento dei servizi affidati al Soggetto gestore.

Impregiudicate le facoltà del Comune di cui al precedente art.13, comma 2. Il Soggetto gestore godrà del diritto di prelazione (da confermarci entro 120 giorni dalla comunicazione del Comune) qualora il Comune, alla scadenza del Contratto, intenda procedere ad una gara di appalto per l'affidamento dei Servizi in "Concessione" o "per conto" o ad altro tipo di gara a condizioni di parità economica e tecnologica rispetto ad altre eventuali offerte.

Le condizioni in base alle quali il Soggetto gestore potrà valersi del diritto di prelazione dovranno essere riportate nel bando di gara, nello schema di convenzione o altro documento che sarà pubblicato per il nuovo affidamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio.

Articolo 31 - Trasferimenti per costi sociali

Poiché l'A.S.Far.M., in particolare per quanto attiene ai Servizi demandati all'Area Seconda: Servizi sociali, assistenziali e sociosanitari, riveste una vocazione squisitamente sociale, il Comune s'impegna a riconoscere come costi sociali, così come indicato all'art. 114 comma 6 del T.U.E.L. 267/2000 (ex art.23, commi 4 e 6, della legge 142/1990, art.40 del D.P.R. 902/1986, art.37 del D. Lgs. 77/1995 del D.M.T. 2614/1995) le voci A.1.b. del Conto Economico dell'azienda speciale, eventuali perdite d'esercizio, la cui natura ed entità sarà comunque rimessa al giudizio obbligatorio ma non vincolante della Commissione mista di cui al successivo art.32.

Previo assenso, espresso con apposito atto formale il Soggetto gestore ha



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AW-BAGNATELLORE

la facoltà, nel rispetto delle vigenti normative di settore (R.S.A. accreditate al F.S.R.), di applicare, agli anziani indunesi ricoverati presso i reparti dell'area sociosanitaria, rette di ricovero differenziate, rispetto alla generalità degli utenti, che rivestono la natura di costi sociali a favore della collettività indunese.

I risultati economici derivanti dall'eventuale applicazione di rette ridotte a favore degli anziani indunesi dovranno comunque essere relazionati all'interno del Piano Programma, del Bilancio pluriennale e del Bilancio Preventivo, documenti previsti all'art.114 del T.U.E.L. 267/2000, (ex art.38, 39 e 40 del D.P.R. 902/1986, nonché del Bilancio Consuntivo ex art.44 del D.P.R. 902/1986 e del D.M.T. 26/4/1995) con particolare riferimento alla voce A.1.a. del Conto Economico.

Articolo 32 - Commissione costi sociali

La Commissione si compone di tre esperti interni o esterni alle parti, di cui uno di nomina del Comune, uno scelto dal Soggetto gestore ed il terzo (esterno), che presiederà la Commissione stessa, nominato in accordo tra le parti.

La Commissione è deputata a pronunciare la propria proposta obbligatoria e non vincolante (entro la data di approntamento del Bilancio di previsione allestito nei termini di legge dal Soggetto gestore) sulla natura e sull'entità dei costi sociali di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 77/1995, art.114 comma 6 T.U.E.L. 267/2000 (ex artt.54 e 23, comma 6, della legge 142/1990 e art.40 del D.P.R. 902/1986) e del D.M.T. 26/4/1995.

Articolo 33 - Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali

I Costi sociali, come quantificati tenendo conto del parere della Commissione-



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANELLOTTORI

ne di cui al precedente art.26, saranno trasferiti sulla base di 1/12 del totale a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio di previsione da parte del Comune, salvo conguaglio da definirsi, tra il Comune e il Soggetto gestore, tenendo conto delle proposte della Commissione sopra citata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio Consuntivo da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune di recepire tali procedure nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 34 - Modalità di pagamento dei costi sociali

Il pagamento dei costi sociali è effettuato dal Comune, contro emissione di regolari fatture da parte del Soggetto gestore, in rate mensili posticipate di pari importo (1/12) entro il giorno 30 del mese successivo.

Il conguaglio è effettuato in un'unica rata da corrispondersi entro 60 giorni dalla data della relativa definizione.

Articolo 35- Remunerazione servizi prestazioni e forniture a favore del

Comune

Il Soggetto gestore è tenuto a rendere a favore del Comune i servizi, le prestazioni, nonché ad effettuare le forniture rientranti nell'ambito delle attività gestite dall'Azienda in attuazione degli scopi statuari, il tutto in esecuzione di specifici provvedimenti od ordinativi emessi dai competenti organi.

Le forniture e prestazioni sono pagate dal Comune a fronte dell'emissione da parte del Soggetto gestore di regolari fatture con applicazione dei prezzi e tariffe, ordinarie e/o agevolate vigenti, nel termine di giorni sessanta dalla data di consegna della fattura al protocollo comunale.



IL SINDACO
CARLO CROSTI



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ETTORE

Le rette di degenza o le quote parte delle medesime, a carico dell'Amministrazione comunale, in osservanza del vigente regolamento aziendale, debbono essere pagate in rate bimestrali anticipate entro il decimo giorno del primo mese del bimestre cui sono riferite. Nel caso in cui il competente organo comunale non abbia adottato i provvedimenti per la determinazione degli oneri a carico del Comune sono dovute, a titolo d'acconto, nei termini sopra esposti e salvo conguaglio, le rette nella misura precedentemente vigente.

Articolo 36- Disposizioni finali

Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'art. 1366 del Codice Civile e secondo le leggi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 del Codice Civile.

Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del Soggetto gestore.

Il presente contratto rappresenta pertanto (come già riportato all'art.2) le linee guida alle quali il Consiglio d'Amministrazione del Soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di programmazione previsti all'art.114 del T.U.E.L. 267/2000 (ex artt. 38,39 e 40 del D.P.R. 902/1986, sia di verifica della gestione operativa ex art.29, lettera e) del D.P.R. 902/1986), nel rispetto del vigente Statuto, dell'art.114, comma 8, lettera a), e dell'art.1710

del Codice Civile.



IL PRESIDENTE
AVV. PAGANI ERORE



IL SINDACO
CARLO CROSTI

Il presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La Parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per un'esattiva comprensione della proposta.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono applicabili le norme del Codice Civile e di legge vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Induno Olona il 28 maggio 2004

per il Comune

IL SINDACO

Carlo Crosi



per l'A.S. Far.M.

IL PRESIDENTE

Avv. Ettore Paganì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Lozietti

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, della novella di cui agli artt. 1469 bis e 1469 sexies C.C. e dell'art. 25 della legge 52/1996, in attuazione della Direttiva C.E. E 93/13, le Parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, tutti gli articoli:

che qui si intendono integralmente richiamati:

Letto, accettato e sottoscritto.

Induno Olona il 28 maggio 2004

per il Comune

IL SINDACO

Carlo Crosi



per l'A.S. Far.M.

IL PRESIDENTE

Avv. Ettore Paganì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Lozietti

[Signature]